

Patent box sui marchi, ruling in ritardo salvato dall'opzione

REDDITO D'IMPRESA

Il principio di diritto 11 chiarisce l'accesso all'agevolazione

Il regime è stato abolito dal Dl 50 e terminerà il 30 giugno 2021

Luca Gaiani

Il patent box per i marchi di impresa si ferma inderogabilmente al 30 giugno 2021 anche per le opzioni esercitate nel 2015, con ruling avviato solo nel 2018. Il chiarimento viene dal principio di diritto n. 11 diffuso ieri dall'agenzia delle Entrate.

Nel principio di diritto 11 le Entrate esaminano il caso (invero as-

sai atipico) di un contribuente che, nell'anno 2015, ha esercitato l'opzione telematica per il regime agevolativo "patent box" riguardante, tra l'altro, dei marchi di impresa, senza però dar corso all'istanza di ruling obbligatorio (utilizzo diretto dei beni immateriali). Il contribuente ha presentato l'istanza di accesso alla procedura di determinazione del reddito ascrivibile ai beni agevolati (articolo 31-ter, comma 6, Dpr 600/73) solo in data 31 dicembre 2018 richiamando l'opzione originariamente presentata nel 2015. Poiché, nel frattempo, l'utilizzo della agevolazione per i marchi di impresa è stato eliminato (articolo 56 del Dl 50/2017), è sorto il dubbio sulla possibilità di accedere al patent box e, in caso affermativo, sulla durata del regime.

Le Entrate ricordano preliminarmente che l'opzione telemati-

ca per il patent box (che attualmente si esercita in dichiarazione dei redditi, mentre originariamente richiedeva una comunicazione ad hoc) produce efficacia, qualora la detassazione richieda il ruling obbligatorio sui criteri di calcolo del reddito prodotto dall'utilizzo diretto dei beni immateriali, solo dalla data dell'istanza di ruling (circolare 11/E/2016, par. 3.1.3.). Pertanto, anche in presenza di una opzione regolarmente presentata nel 2015, l'avvio del ruling dal 2018 fa sì che, in generale, il quinquennio di durata del regime agevolativo decorra da tale ultimo esercizio (2018-2022).

Poiché peraltro l'opzione e la successiva istanza di ruling riguardavano anche, nel caso esaminato, anche taluni marchi di impresa, resta aperto un dubbio riguardante l'efficacia del regime

per questi ultimi beni immateriali. Il Dl n. 50/2017, ricorda ancora il principio di diritto 11, ha cancellato il patent box per i marchi, ma ne ha consentito l'utilizzo limitatamente alle opzioni presentate nel 2015 e nel 2016, in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021. L'Agenzia risolve il caso esaminato in modo equilibrato. Da un lato, si consente l'ingresso dei marchi nel regime, dando prevalenza alla data di presentazione dell'opzione (2015), ancorché la stessa sia rimasta congelata ed abbia preso efficacia solo dal 2018. Dall'altro si prevede però che il termine ultimo di applicazione della agevolazione da patent box per i marchi, che avrà inizio dal 2018 (anno di invio del ruling), termini inderogabilmente in data 30 giugno 2021 (e dunque riguardi il 2018, il 2019, il 2020 e i primi sei mesi del 2021).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FISCO E AGRICOLTURA Tartarughe e lama nel reddito agrario

Lama, alpaca, guanaco e tartarughe nel decreto degli allevamenti per rientrare nel reddito agrario. Il ministro dell'Economia ha firmato il decreto 15 marzo 2019, emanato con cadenza biennale, con il quale vengono fissati i parametri per determinare gli animali che rientrano nel reddito agrario in base all'articolo 32 del Tuir, nonché il reddito di allevamento eccedente.

Ai fini delle imposte dirette, le attività di allevamento possono infatti essere classificate in tre gruppi: allevamenti condotti senza connessione con il terreno che sono sempre produttivi di reddito di impresa; allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari che sono produttivi di reddito agrario; allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari. Questi ultimi danno origine a due diverse tipologie di reddito: la parte di allevamento "coperta" dai terreni rientra nel reddito agrario, quella eccedente, invece, in base all'articolo 56, comma 5 del Tuir concorre a formare il reddito d'impresa.

— Gian Paolo Tosoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se c'è titolo edilizio l'immobile abusivo è commerciabile

CASSAZIONE

Compravendita valida anche se la costruzione presenta difformità

Angelo Busani

Con sentenza 8230/2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto il contrasto verificatosi nella precedente giurisprudenza di legittimità sugli edifici abusivi e hanno finalmente dettato i principi generali da applicare in questa materia.

In primo luogo, l'edificio abusivo non è commerciabile (e quindi il relativo contratto di compravendita è nullo) solo se non esiste un titolo edilizio che ne abbia assentito la costruzione oppure se nel rogito venga falsamente dichiarato l'avvenuto rilascio di un titolo edilizio invero inesistente; se invece un titolo edilizio esiste e il manufatto è stato realizzato con variazioni (essenziali o non essenziali) l'edificio è commerciabile: per la validità del contratto di compravendita è sufficiente che in esso siano menzionati gli estremi del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.

La tutela del sistema in generale non deve essere garantita dalla sanzione di nullità dei contratti aventi a oggetto manufatti abusivi, ma è assicurata dalle sanzioni che la normativa urbanistica commina per il caso della realizzazione di abusivi edilizi: la demolizione, il ripristino della situazione anteriore all'abuso, le sanzioni pecuniarie. Tutte sanzioni "reali" (le quali si applicano, cioè, a chi si trovi a essere proprietario dell'edificio nel momento in cui l'abuso sia accertato) e irrogabili senza limiti temporali (nel senso, cioè, che il decorso del tempo non provoca alcuna sanatoria delle situazioni abusive).

La tutela dell'acquirente dell'edificio abusivo è assicurata dai rimedi che il Codice civile appresta (la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno) per chi compra beni i quali presentino vizi o che non abbiano le qualità promesse o essenziali per il loro uso.

La sentenza 8230 viene emanata a Sezioni Unite. Da quando (e cioè dalla legge 47/1985) il tema della regolarità dei fabbricati ha avuto impatto sulla loro commerciabilità, la questione della rilevanza dell'abusivismo edilizio sulla validità dei contratti ha infatti avuto in Cassazione, nel tempo, una valutazione nettamente divergente:

- un iniziale orientamento (espresso dalla decisioni 8685/1999, 8147/2000, 5068/2001, 5898/2004, 7534/2004, 27129/2006, 20714/2012 e 16876/2013, 25357/2014) ha dato credito alla tesi della cosiddetta "nullità formale", e cioè all'idea che la compravendita sia valida solo che il titolo edilizio esista, anche se l'edificio sia stato realizzato con variazioni essenziali;

- secondo un più recente orientamento, espresso nelle decisioni 20258/2009, 23591/2013, 28194/2013, 25811/2014 e 18261/2015 (la tesi della cosiddetta "nullità sostanziale"), la compravendita deve considerarsi affetta da nullità non solo se abbia a oggetto un edificio costruito in assenza o in totale difformità da un titolo edilizio, ma anche se il manufatto che ne sia oggetto sia stato realizzato con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio.

Questa corrente di pensiero viene smentita: in presenza di una dichiarazione del venditore circa gli estremi di un titolo edilizio esistente, il contratto «è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributi europei fuori dal campo Iva

REGIONI

Il finanziamento Ue non si può qualificare come un corrispettivo

Giuseppe Carucci
Barbara Zanardi

I contributi comunitari erogati dalle Regioni per realizzare investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi delle foreste si qualificano come movimentazione di denaro e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

Dal lato degli acquisti, l'Iva relativa ai beni e servizi necessari per

svolgere le opere finanziate dal contributo è detraibile con le regole generali che disciplinano tale diritto senza che operi in automatico l'indetraibilità prevista dall'articolo 19, comma 2 del Dpr 633/1972 per i costi non afferenti ad operazioni imponibili. Queste le risposte dell'agenzia delle Entrate contenute nel documento 80 pubblicato ieri a seguito di un interpellato di un'impresa destinataria di un finanziamento comunitario.

L'istante riteneva che il finanziamento ricevuto dalla Regione non si qualificasse come corrispettivo - con i conseguenti obblighi in termini di emissione e registrazione delle fatture - bensì fosse da considerarsi quale cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. L'Agenzia condivide la soluzione

proposta dal contribuente che a supporto della sua tesi aveva evidenziato come nel bando non fosse rinvenibile alcuna corrispettività tra l'erogazione e l'attività finanziata né alcuna fattispecie tipica dei contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, clausole risolutive o previsioni di risarcimento danni).

L'istante, inoltre, nella propria soluzione interpretativa ha ritenuto che fosse da considerarsi indetraibile l'Iva assolta per gli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari - in quanto non afferenti ad operazioni imponibili - e, pertanto, finanziabile in base al bando in quanto spesa non recuperabile, realmente e definitivamente sostenuta.

Sul punto l'Agenzia, in disaccordo con la soluzione prospettata, ha sottolineato che, ai fini della detrai-

bilità da parte di un soggetto passivo dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, si debba valutare se questi siano inerenti all'attività economica esercitata e che tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni realizzate a valle. Nel caso in oggetto, l'istante non doveva fare riferimento al contributo fuori campo Iva ricevuto dalla Regione ed utilizzato per gli acquisti necessari alla realizzazione degli investimenti agevolabili, quanto ai servizi di carattere tecnico, amministrativo, legale e normativo alla stessa svolti. Esula, invece, dalla competenza dell'Agenzia la questione della qualificazione dell'Iva sugli acquisti come spesa non recuperabile, realmente e definitivamente sostenuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assegno al nucleo con domanda all'Inps

NUOVA PROCEDURA

La richiesta non deve più essere presentata al datore di lavoro

Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone

Dal 1° aprile le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) dovranno essere presentate all'Inps e non più al proprio datore di lavoro. Lo ha reso noto l'istituto di previdenza con la circolare 45/2019, diffusa ieri.

La domanda deve essere trasmessa dai lavoratori esclusivamente in via telematica direttamente o rivolgendosi a patronati e intermediari. La novità riguarda i dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

La variazione si innesta in un momento in cui è in corso la corrispondenza dell'Anf per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019. Le domande già presentate sono valide. Fino al 31 marzo sarà possibile accogliere le domande cartacee che potranno seguire l'iter applicato sinora, ma il relativo conguaglio potrà essere effettuato, al massimo, nella denuncia uniemens relativa al mese di giugno 2019 (pagata e trasmessa rispettivamente entro il 16 e il 31 luglio 2019), pena l'impossibilità di recuperare le somme anticipate.

Dal prossimo mese le istanze saranno solo telematiche e l'Inps provvederà a determinare la spettanza, nonché l'importo dell'Anf, e a comunicarlo al datore di lavoro per mezzo di una specifica utility, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale dal 1° aprile. Resta comunque l'obbligo - in capo al lavoratore nei casi previsti - di presentare domanda di autorizzazione, la quale, tuttavia, non sarà più inviata al richiedente, che sarà avvisato dall'Inps solo se la domanda verrà rigettata. Una nuova domanda telematica di variazione andrà inoltrata se cambiano le condizioni di fruizione o la composizione del nucleo familiare.

Non viene modificata, invece, la modalità di erogazione degli assegni che, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, il quale provvederà al recupero degli importi pagati con il collaudato sistema del conguaglio. Con il nuovo meccanismo, il datore potrà conguagliare Anf arretrati esclusivamente riferiti a rapporti intrattenuti col richiedente. Le somme relative a contratti pregressi dovranno essere liquidate dai precedenti datori di lavoro.

Nella circolare l'Inps precisa che quanto prima saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso uniemens nei casi di conguaglio di Anf arretrati e le caratteristiche dell'utility che servirà alle aziende per conoscere l'ammontare dell'Anf da erogare. È auspicabile che la modifica introdotta si traduca anche in un miglioramento della gestione dell'Anf da parte dei datori di lavoro e dei loro consulenti. Si potrebbe, per esempio, prevedere il download di un file al cui interno siano memorizzate le informazioni relative all'anticipo dell'Anf e dei soggetti beneficiari, identificati dal loro codice fiscale. Tale file potrebbe essere letto dai programmi di gestione del Lul con il conseguente inserimento, in automatico, dei dati nell'anagrafica dei dipendenti (come avviene per la comunicazione dei flussi 730/4 da parte delle Entrate).

Circa le annunciate e future modalità di inserimento nell'uniemens degli Anf arretrati, resta da chiedersi se l'Inps vorrà tornare sul contenuto del messaggio 4283/2017. In quella sede, l'istituto limitò a 3 mila euro (per ogni lavoratore) l'importo massimo di arretrati di Anf erogati, recuperabili in uniemens, prevedendo che per valori superiori i datori di lavoro dovessero obbligatoriamente procedere alla redazione di flussi di regolarizzazione. La nuova procedura che prenderà il via il prossimo aprile, potrebbe indurre l'Inps a un ripensamento, semplificando sensibilmente il processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, da aprile importi più leggeri

PREVIDENZA

In pagamento gli assegni calcolati in base alla legge di Bilancio 2019

Da aprile l'Inps pagherà le pensioni con gli importi definitivi del 2019 che sono più bassi di quelli erogati nei primi tre mesi dell'anno. Dal rito concesso sono esenti gli assegni di importo fino a tre volte il minimo (1.522,26 euro lordi mensili nel 2018).

Il ricalcolo del valore degli assegni è conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2019 è stata approvata negli ultimi giorni di dicembre e ha introdotto un nuovo sistema di adeguamento degli importi alla variazione annuale dell'inflazione. Troppo tardi per consentire all'Inps di pagare gli assegni di inizio gennaio con le nuove regole. Di conseguenza l'istituto di previdenza li ha calcolati in base alla legge 388/2000 che sarebbe dovuta ritornare in vigore senza il nuovo intervento normativo contenuto nella legge di Bilancio.

Ora, aggiornati i sistemi di calcolo, vengono messi in pagamento gli importi definitivi. Questi ultimi sono inferiori, in quanto il meccanismo di adeguamento all'inflazione che sarà in vigore fino al 2021 è meno generoso rispetto a quello della legge 388/2000: al pari di quest'ultima riconosce il 100% dell'inflazione solo agli assegni fino a tre volte il minimo, ma oltre tale soglia l'adeguamento è inferiore, in modo da consentire allo Stato di spendere un po' meno.

Le differenze sono contenute almeno fino a 2.500 euro circa, come si può vedere dalla ta-

bella qui sotto e come comunicato anche dall'Inps ieri con la circolare 44/2019: su 5,6 milioni di posizioni previdenziali ricalcolate, per circa 2,6 milioni la differenza media mensile lorda tra i due importi è di 28 centesimi.

L'istituto di previdenza dovrà anche recuperare la differenza in più pagata nei primi tre mesi dell'anno, ma le modalità con cui verrà effettuato il conguaglio saranno comunicate nelle prossime settimane.

— M.Pri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Importi pagati nei primi mesi dell'anno dall'Inps sulla base delle regole contenute nella legge 388/2000 e importo in base alla legge di bilancio 2019. Valori mensili lordi in euro

IMPORTO PERCEPITO NEL 2018	IMPORTO PAGATO A GENNAIO-MARZO 2019	IMPORTO PAGATO DA APRILE 2019
1.550	1.567,02	1.566,54
1.700	1.718,50	1.718,14
1.900	1.920,48	1.920,27
2.100	2.122,46	2.117,79
2.400	2.425,43	2.420,33
2.900	2.929,79	2.916,59
4.000	4.038,86	4.020,68
4.500	4.542,986	4.522,28
5.000	5.047,111	5.022,00

RIENTRO DEI CERVELLI In arrivo la norma anti-contestazioni

Il Mef apre a ipotesi di modifiche normative per semplificare l'accesso dei docenti e ricercatori alla detassazione sul rientro dei cervelli. È quanto emerge dalla risposta all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Centemero, fornita giovedì 21 marzo in commissione Finanze alla Camera. Una prima apertura che arriva dopo l'interpretazione (restrittiva) finora adottata dalle Entrate che ha contestato l'utilizzo dell'agevolazione ai soggetti rientrati che non avevano trasferito la residenza anagrafica all'estero. Nell'interrogazione si chiedevano chiarimenti in merito ai requisiti per fruire del regime fiscale agevolativo riservato ai ricercatori/docenti residenti all'estero che desiderano rientrare in Italia. Il regime prevede, per quattro anni, la tassazione solo sul 10% del reddito percepito (articolo 44, Dl 78/2010) e si applica ai ricercatori o docenti che siano in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; non siano stati occasionalmente residenti all'estero; abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca esteri per almeno due anni; acquisiscano la residenza fiscale in Italia a seguito del trasferimento dall'estero. Soffermandosi sul requisito della residenza, il Mef richiama la circolare 17/E/2017 (che rimanda all'orientamento - non altrettanto chiaramente - espresso nella circolare 4/E/2011). La circolare aveva precisato che l'agevolazione in esame spetta solo agli iscritti all'Aire, in quanto la norma fa riferimento al concetto di residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 del Tuir.

— Antonio Longo

Il testo integrale degli articoli su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

Un tavolo tecnico per salvare l'Inpgi

PROFESSIONI

I ministeri di Economia e Lavoro cercano una via per riportare in bonis l'ente

Federica Micardi

I ministeri scendono in campo per risolvere la questione Inpgi. Ieri si è svolto a Roma un incontro voluto dal sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon.

Tra i presenti, accanto al Lavoro, c'erano il ministero dell'Economia, la Ragioneria generale, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'Editoria Vito Crimi e, per le casse previdenziali, l'Adepp - l'associazione delle Casse - e l'Inpgi.

La questione Inpgi è tornata alla ribalta dopo che è stato dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto previdenza che prevedeva l'iscrizione all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani anche dei comunicatori (si veda il Sole 24 Ore del 21 marzo).

L'incontro di ieri, secondo Durigon, è andato «molto bene, abbiamo affrontato diversi temi - racconta - abbiamo previsto la costituzione di una commissione tecnica di Economia e Lavoro che dovrà individuare una cornice che consenta all'ente di risollevarsi dalla situazione di crisi in cui si trova». L'Inpgi sta pagando la crisi dell'editoria e la perdita di oltre 3.600 posti di lavoro in pochi anni. Il bilancio 2018 si è chiuso con un disavanzo corrente di 175 milioni di euro.

«Tra le soluzioni sul tavolo c'è sempre l'allargamento della platea, che però va accompagnata da una ridefinizione di tutto l'asset Inpgi - spiega Durigon -; c'è la volontà di intervenire per trovare una soluzione definitiva così da non dover effettuare altri interventi in futuro, serve quindi un piano economico finanzia-

rio sostenibile ed efficace che sia valido per tutti, per questo è importante ci sia una commissione dedicata».

Vito Crimi sottolinea la necessità che l'eventuale allargamento ai comunicatori venga fatto come atto conclusivo di un percorso che affronti la metamorfosi che ha avuto negli anni la professione giornalistica. «L'Inpgi è l'unica cassa di previdenza privata che provvede anche alle Naspi, alla cassa integrazione, agli atteri di crisi - spiega - una scelta fatta allora per tutelare l'autonomia della libera informazione, una tutela che non ha giustificazione per i comunicatori, per esempio. Ha senso che io sottragga all'Inps queste tutele, mi chiedo? Lo stato di crisi di un'azienda privata che deve licenziare dei comunicatori lo gestisce l'Inpgi? Sono questioni che vanno risolte prima». Crimi ha anche sottolineato che in passato all'Inpgi è stata molto generosa, e infatti esiste una sostanziale differenza tra le pensioni medie dell'Inpgi, «che sono intorno ai 75 mila euro» e quelle dell'Inps «che arrivano a 35 mila euro». Crimi aggiunge poi che oggi la situazione si è ribaltata e «le nuove pensioni Inpgi arrivano a circa 23 mila euro».

Il presidente Adepp Alberio Olivetti, attraverso un comunicato ha ringraziato «il sottosegretario Claudio Durigon per aver convocato la riunione di oggi, che prelude a una soluzione positiva per l'Inpgi e tutti gli iscritti attuali e futuri». Durante l'incontro, l'Adepp ha anche sottolineato l'importanza di due proposte per il decreto sulla crescita che prevedono di destinare il 5% degli attivi patrimoniali delle Casse a maggiori prestazioni di welfare e di subordinare il saldo e stralcio dei contributi previdenziali a regolamenti degli Enti sottoposti ad approvazione ministeriale.

C'è la volontà di trovare una soluzione in tempi brevi: il primo incontro del tavolo tecnico sarà già la prossima settimana, probabilmente mercoledì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA